



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  
SERVIZIO II

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare e, in particolare, l’articolo 88, in materia di rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 183, comma 2, secondo cui “Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19”;



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  
SERVIZIO II

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 e, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha disposto la sospensione degli eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali i concerti;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: *"Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"*;

VISTO il dm rep. n. 397 recante Concessione di contributi a valere sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il sostegno del settore della musica dal vivo;

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo - DDG del 10 settembre 2020 rep. 1720 recante Concessione di contributi a valere sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il sostegno del settore della musica dal vivo;

CONSIDERATE le istanze presentate dai soggetti ammissibili entro i termini disposti dal suddetto Avviso, con le modalità ivi previste;

CONSIDERATE le dichiarazioni rese dagli istanti in tema di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto;

CONSIDERATA l'istruttoria finalizzata alla verifica della regolarità formale delle domande pervenute sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l'ammissibilità delle domande formulate entro il termine;

PRESO ATTO del fatto che sono state inviate note di preavviso di rigetto ai soggetti istanti non in possesso di alcuni requisiti previsti dall'Avviso e che sono state esaminate tutte le opposizioni ricevute rispetto a detti preavvisi, comunicando ai soggetti definitivamente esclusi l'esito della valutazione;

RITENUTO possibile pertanto procedere al riparto di quota parte del fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il sostegno del settore della musica dal vivo; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VISTO il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 e, in particolare, l'articolo 12, comma 4, che dispone che *"I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,*



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  
SERVIZIO II

*convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;*

VISTO il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 e, in particolare, l'articolo 12, comma 5 che dispone che *“Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 4, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021”;*

RITENUTO opportuno, alla luce delle intervenute modifiche normative sopra richiamate, riformulare il calcolo dei contributi, escludendo la ritenuta d'acconto del 4% e inserendo nell'elenco dei beneficiari i soggetti titolari di un DURC già valido alla data del 31 gennaio 2020, già prorogato al 29 ottobre 2020 ed ora ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021;

RITENUTO opportuno altresì accogliere alcune istanze di revisione del conteggio medio tempore pervenute che hanno evidenziato alcuni errori nel calcolo del contributo da erogare;

VISTO il DDG Spettacolo, rep. n. 2167 del 2 dicembre 2020, con il quale è stata disposta l'assegnazione dei contributi a valere sul dM rep. n. 397/2020

VISTO il DDG Spettacolo, rep. n. 2202 del 5 dicembre 2020, con il quale è stata disposta l'assegnazione definitiva dei contributi a valere sul dM rep. n. 397/2020

CONSIDERATA l'ulteriore istruttoria svolta dagli Uffici volta a riesaminare le domande già inserite nell'Allegato 2 “ammessi con riserva” del DDG sopra richiamato, all'esito del quale taluni Organismi sono stati riammessi al contributo avendo sanato le irregolarità riscontrate;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla ripubblicazione dell'elenco definitivo degli ammessi ai sensi del dm rep. n. 397/2020 per procedere alla liquidazione del contributo;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

(Pubblicazione elenchi)

1. Si dispone l'ammissione degli Organismi di cui all'Allegato 2 - Ammessi con riserva - del DDG rep. n. 2202 del 5 dicembre 2020 i quali, all'esito dell'ulteriore fase istruttoria, sono stati ritenuti ammissibili e di conseguenza inseriti nell'elenco allegato al presente decreto identificato come Allegato 1 – Nuovi ammessi;



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  
SERVIZIO II

2. Si dispone altresì la ripubblicazione dell'elenco definitivo e complessivo degli Organismi ammessi (Allegato 2); degli Organismi Ammessi con riserva (Allegato 3) e degli Organismi non ammessi (Allegato 4) all'esito della chiusura definitiva dell'istruttoria.

## Art. 2 (Imputazione a Bilancio)

1. La spesa di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse assegnate, graverà sul capitolo 6671 dello Stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

## Art. 3 (Rimedi esperibili)

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

## Art. 4 (Pubblicità e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.

## Art. 5 (Clausola di salvaguardia)

1. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate, come disposto dall'art. 4 del dm 10 agosto 2020, rep. n. 397.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Dr. Antonio Parente*)